

## REGOLAMENTO (CE) N. 1534/2000 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2000

**che determina le zone di produzione sensibili e/o i gruppi di varietà di alta qualità che sono esentati dall'applicazione del programma di riscatto delle quote nel settore del tabacco greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1336/2000<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14 bis,

considerando quanto segue:

- (1) In applicazione dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1249/2000<sup>(4)</sup>, la Commissione determina, in base alle proposte degli Stati membri ed entro il 25 % del limite di garanzia di ciascuno Stato membro, le zone di produzione sensibili e/o i gruppi di varietà di alta qualità che saranno esentati dall'applicazione del programma di riscatto delle quote.
- (2) Su richiesta di alcuni Stati membri, occorre determinare tali gruppi di varietà di alta qualità.
- (3) Il presente regolamento deve essere applicabile a decorrere dal 31 agosto 2000 poiché l'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2848/98 prevede che a decorrere dal 1° settembre lo Stato membro renda pubblica

l'intenzione di vendita, in modo che altri produttori possano acquistare la quota prima che sia effettivamente riscattata.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I seguenti quantitativi dei gruppi di varietà di alta qualità sono esentati dal riscatto delle quote per il raccolto 2000:

in Portogallo:	
gruppo I:	1 321 t,
gruppo II:	291 t,
in Francia:	
gruppo I:	1 438 t,
gruppo II:	2 237,219 t,
gruppo III:	1 302,793 t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal 31 agosto 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.

<sup>(2)</sup> GU L 154 del 27.6.2000, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17.

<sup>(4)</sup> GU L 142 del 16.6.2000, pag. 3.